REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPIZZI - CESARÒ
Via Roma n. 10 – 98031 CAPIZZI (ME) Fax 0935 933022
E-mail: meic813006@istruzione.it - PEC: meic813006@pec.istruzione.it
Sito Web: **www.istitutocomprensivocapizzicesaro.edu.it**
Cod. mecc. **MEIC813006** - Cod. fiscale: **80012730836** - C.U. **UFD6B0**

Indicazioni per l'elezione del Consiglio di istituto

Composizione del Consiglio d'istituto

Il Consiglio di Istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è composto da n. 8 genitori, n. 8 docenti, n. 2 rappresentanti del personale A.T.A. Il Dirigente Scolastico è membro di diritto.
Ai sensi dell'art. 4, co. 3, dell'O.M. n. 267/1995 "*nel consiglio di istituto viene comunque assicurato almeno un seggio agli insegnanti ed un seggio ai genitori di ciascuno degli ordini di scuola compreso nella verticalizzazione*" nell'elegendo Consiglio di istituto, viene assicurato, comunque:
- *1 seggio ad un insegnante di scuola dell'infanzia*
- *1 seggio ad un insegnante di scuola primaria*
- *1 seggio ad un insegnante di scuola sec. 1° grado*

Viene, inoltre, assicurato:
- *1 seggio ad un genitore degli alunni di scuola dell'infanzia*
- *1 seggio ad un genitore degli alunni di scuola primaria*
- *1 seggio ad un genitore degli alunni di scuola sec. 1° grado*

Le competenze del Consiglio di istituto sono elencate all'art. 10 del D.Lgs. n. 297(1994, all'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 e all'art. 45 del D.I. n. 129/2018.
Il Consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il Programma Annuale e il Conto Consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al consiglio l'adozione del Regolamento interno del circolo o dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali. Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare approva il Piano dell'offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti. Inoltre il Consiglio di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei Consigli di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto, stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.

Commissione elettorale

La Commissione elettorale di circolo e di istituto nominata dal Dirigente scolastico è composta di cinque membri designati dal consiglio di circolo o di istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo stesso o istituto.
Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti.
Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.
La Commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
La Commissione delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti.
Tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.
I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.

Comunicazioni della Dirigenza scolastica

Il Dirigente è tenuto a comunicare alla commissione elettorale di istituto entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni i nominativi dei docenti, degli alunni, del personale A.T.A. e dei genitori degli alunni

La commissione elettorale sulla base di tali comunicazioni forma ed aggiorna gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori distinti come segue:

1) elenco dei docenti di ruolo e dei supplenti in servizio nella scuola;

2) elenco dei genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola;

3) elenco del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola;

Gli elenchi degli elettori sono compilati, distintamente per ogni seggio elettorale, in ordine alfabetico.

Gli elenchi suddetti sono depositati presso la segreteria dell'istituto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui il deposito avviene, mediante avviso da affliggere all'albo online. Gli elenchi, che devono indicare le generalità degli iscritti, debbono essere depositati non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

A tal fine – nell'ipotesi di mancata comunicazione da parte degli interessati – la commissione elettorale deve indicare il seggio nel quale i genitori votano per le predette elezioni.

Nella ripartizione degli elettori tra i diversi seggi elettorali è necessario assicurare, in ogni caso, la segretezza del voto, evitando, comunque, che vi sia un solo elettore di una data categoria assegnato al seggio.

Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla commissione elettorale di istituto, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi. (art. 28)

Formazione liste

Le **liste** dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori, docenti e personale A.T.A.) e contrassegnate da un **numero romano** relativo al **motto prescelto** e riflettente l'ordine di presentazione.

I **candidati** sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché numerati in ordine progressivo da **numeri arabi**.

Le liste possono avere anche un solo candidato.

Documenti necessari per la presentazione delle liste

Sono necessari:

- dichiarazione in carta libera di accettazione da parte dei candidati con attestazione contestuale di non far parte di altre liste per la stessa componente e per lo stesso tipo di elezione;
- documento di identità valido.

Modalità per la formazione delle liste

Le modalità sono le seguenti:

- per ciascun candidato e presentatore di lista deve essere indicato: COGNOME, NOME, LUOGO DI NASCITA, DATA DI NASCITA:
- i candidati vanno numerati in ordine progressivo, **numeri arabi**;
- contrassegni lista: **numero romano** relativo al motto prescelto e riflettente l'ordine di presentazione.

Presentazione liste candidati (art. 32 O.M. n. 215/1991)

Possono essere presentate più liste per ciascuna componente.

Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie e precisamente:

- componente personale docente: fino a 16 docenti candidati, tra i quali 8 da eleggere;
- componente genitori degli alunni: fino a 16 genitori degli alunni, tra i quali 8 da eleggere;
- componente personale A.T.A.: fino a 4 candidati tra il personale A.T.A., tra i quali 2 da eleggere.

Ciascuna **lista** deve essere contrassegnata da un **numero romano** (secondo l'ordine di presentazione alla Commissione elettorale) e da un **motto** indicato dai presentatori in calce alla lista.

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale presso l'Ufficio di Segreteria dell'istituto dalle ore 9:00 di **lunedì 10 novembre 2025** alle ore 12:00 di **sabato 15 novembre 2025.**

Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori, ai sensi dell'art. 1 dell'O.M. n. 293 del 1996 che ha modificato l'art. 32 co. 1 dell'O.M. n. 215/1991:

- per la componente del personale docente, tenuto conto che il corpo elettorale in servizio nella scuola non è superiore a 200 unità, ma superiore a 20 unità, da almeno **12 presentatori** (1/10 del corpo elettorale – la frazione superiore si computa per unità intera);
- per la componente dei genitori, tenuto conto che il corpo elettorale è superiore a 200 unità, da almeno **20 presentatori**;
- per la componente del personale ATA, tenuto conto che il corpo elettorale in servizio nella scuola è superiore a 20 unità ed inferiore a 200 unità, da almeno **4 presentatori** (1/10 del corpo elettorale – la frazione superiore si computa per unità intera).

Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di circolo o di istituto.

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal dirigente scolastico o dall'impiegato di segreteria o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.
L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione.
L'autenticazione delle firme dei presentatori dalle liste e di quelle dei candidati accettanti, è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera - da allegare alle liste stesse - sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste.
Nel certificato predetto devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente.
Gli estremi di quest'ultimo documento devono essere indicati, anche nel caso in cui l'autenticazione sia fatta.

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista.
Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente.
Nessun candidato può presentare alcuna lista.
Nessun componente della Commissione elettorale può essere candidato di alcuna lista.
I presentatori di lista non possono essere candidati dell'organo collegiale per il quale presentano le liste.

I componenti della Commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati.

La **Commissione Elettorale** aggiorna gli elenchi degli elettori distinti per ciascuna componente (docenti, genitori, personale ATA), verifica la regolarità delle liste, e **designa tra gli elettori i componenti dei seggi elettorali**, che saranno nominati dal Dirigente Scolastico.

Irregolarità delle liste

Entro il **terzo giorno successivo alla presentazione**, la Commissione Elettorale notifica all'albo le irregolarità riscontrate con l'invito a regolarizzare **entro 3 giorni**.
Le decisioni sulla regolarizzazione sono rese pubbliche **entro 5 giorni successivi** alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle liste con affissione all'albo.
Di tutte le operazioni è redatto processo verbale.

Rappresentati delle liste

I nominativi del rappresentante di lista vanno segnalati dal primo firmatario dei presentatori al presidente della Commissione Elettorale.

Propaganda elettorale

L'illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei genitori e professionali e solo per le rispettive categorie nel corso di assemblee da tenersi da **mercoledì 12 novembre 2025 a giovedì 27 novembre 2025**.

Nelle Scuole sono disponibili spazi per l'affissione dei programmi elettorali ed è consentita la distribuzione di scritti relativi ai programmi, avendo cura di non disturbare il normale svolgimento delle attività didattiche.

Le richieste per le riunioni nelle scuole in orario extrascolastico vanno presentate al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima della data prevista per le elezioni.

Costituzione dei seggi elettorali

I seggi elettorali saranno definiti dalla Commissione elettorale, il seggio n. 1 si costituirà nella sede centrale dell'istituto in via Roma n. 10 c/o la scuola primaria e secondaria di Capizzi.

Ogni seggio elettorale deve essere composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, scelti fra gli elettori dello stesso seggio.

Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.

I docenti referenti di plesso sono invitati a consultare i genitori e far pervenire i nominativi per procedere alla nomina dei componenti dei seggi.

Elettorato attivo e passivo

Le elezioni avvengono con il **sistema proporzionale** sulla base di liste di candidati contrapposte senza distinzione di ordine di scuola, per ciascuna componente.

Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.

- l'elettorato attivo e passivo per la elezione dei rappresentanti del **personale DOCENTE** spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria, nonché ai docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico.

I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio (art. 10 dell'O.M. n. 215/1991);

- l'elettorato attivo e passivo per la elezione dei rappresentanti dei GENITORI degli alunni iscritti ad ogni ordine di scuola spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore (art. 7).

Il personale A.T.A. supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo (art. 14);

- l'elettorato attivo e passivo per la elezione dei rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione o di assegnazione provvisoria;

- elettori che fanno parte di più componenti (genitori-docenti-A.T.A.)

L'elettore che fa parte di più componenti (es. docente o A.T.A. e contemporaneamente genitore di un alunno) ha diritto di esercitare l'elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura) per tutte le componenti a cui appartengono.

Nel caso in cui un candidato sia eletto in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, deve optare per una delle rappresentanze.

Modalità delle votazioni

Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi munito di un valido documento di riconoscimento. L'elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto al suo cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio.

Sull'apposita **SCHEDA**, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il **VOTO** va espresso personalmente da ciascun elettore mediante la apposizione di una **croce (X)** sul **numero romano** relativo al **motto prescelto** e di eventuale altra **croce (X)** sul **numero arabico** indicante il **candidato** appartenente alla medesima lista.

Le preferenze che possono essere espresse sono:
- n. 2 per i genitori
- n. 2 per i docenti
- n. 1 per i rappresentanti del personale A.T.A.
Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato.
I genitori che hanno più figli nelle scuole dell'Istituto votano una sola volta.
Si precisa che deve essere votata una sola lista e le preferenze devono essere date ai candidati della medesima lista.
Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.
I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso istituto votano una sola volta per il consiglio di istituto.
Gli elettori sono tenuti all'esibizione di un documento valido per il loro riconoscimento; in mancanza di documento è consentito il riconoscimento da parte ei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti al seggio.

Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.
Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste e individuati i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute hanno diritto a ricoprirli, il seggio n. 1 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
Ai sensi dell'art. 37 del D. L.gs. n. 297/94, il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
Il Dirigente Scolastico, con i poteri delegati, dispone con decreto la nomina dei membri del Consiglio di Istituto per gli anni scolastici per il triennio 2024/2027.

Modulistica
Gli stampati necessari possono essere ritirati in segreteria

Invito al voto
Considerata l'importanza del coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche nel rinnovo di quello che è uno dei principali strumenti di partecipazione alla vita della Scuola, si invitano le famiglie e il personale docente e ATA a votare nelle prossime elezioni, affermando la volontà di partecipare al processo di rinnovamento del servizio scolastico finalizzato al miglioramento e all'ampliamento delle opportunità educative e di formazione dei nostri bambini e ragazzi.

I componenti del/dei seggio/seggi elettorali, impegnati domenica 30 novembre e lunedì 01 dicembre 2025, hanno diritto ad essere esonerati dal servizio e di godere del riposo festivo non goduto, previo accordo con il Dirigente scolastico.

Per quanto non previsto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. Lgs. n. 297/94 e alle OO.MM. n. 215 del 15.07. 1991, n. 293 del 24.06.1996, n. 277 del 17.06.1998 e n. 267 del 04.08.1995.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Nunzio FARACI
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse